



LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE NELLE SOCIETA'

Parte I – Titolo V – Cap. VIII – artt. 254 -267

dott. Luca De Gennaro



ESTENSIONE DELLA PROCEDURA

Dopo apertura procedura, la **DOMANDA DI ESTENSIONE** della stessa può essere proposta, oltre che curatore, da:

- creditore della società;
- socio (nei confronti del quale sia già stata aperta)
-



SOCIETA' DI FATTO 1/2

Nel caso in cui la procedura sia aperta nei confronti di una società e si accerti che è riferibile ad una società di fatto, in cui la società è socia illimitatamente responsabile



SOCIETA' DI FATTO 2/2

IL TRIBUNALE DISPONE L'APERTURA DELLA
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
NEI CONFRONTI:

- DELLA SOCIETA' DI FATTO
- DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI DELLA STESSA.

Cassazione N.1095 del 2016

Corte Costituzionale N. 255 del 2017



GIUDIZIO DI RECLAMO

Sono parti necessarie:

- il curatore
- il creditore
- il socio e/o il PM che hanno fatto domanda di estensione
- il creditore che ha proposto ricorso per l'apertura della procedura



Credito dichiarato dai creditori sociali nella L.G.

Si intendono ammessi per l'intero e con il medesimo privilegio generale, anche nei confronti dei soci.

Nel caso di L.G. della società e dei soci, al curatore spetta un solo compenso.

Il curatore può promuovere l'azione di responsabilità nei confronti di quelli che l'hanno amministrata, anche se cessati da più di un anno, e quindi, non assoggettati d'ufficio alla procedura.



Nel Caso di S.R.L. Il giudice delegato può autorizzare il curatore a escutere la polizza assicurativa o fidejussoria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464 del Codice Civile



La norma attribuisce il potere al Curatore di compiere
ATTI e OPERAZIONI relative:

l'organizzazione

la struttura finanziaria

+ sostituirsi all'assemblea dei soci nell'ipotesi in cui il
piano di liquidazione lo preveda.

Opponibili con reclamo al Tribunale.



Attribuita al Curatore la legittimazione ad
esercitare e/o proseguire le azioni

risarcitorie in favore della società (artt. 2392,
2393,2476,2485, 2486, ecc..)

Dei creditori sociali (artt. 2394 e 2476)



I LEGGITTIMATI PASSIVI

GLI AMMINISTRATORI

- I SINDACI
 - I REVISORI CONTABILI
 - I DIRETTORI GENERALI
- Della società in liquidazione

NONCHE' I SOCI DELLE S.R.L. CHE HANNO AUTORIZZATO
INTENZIONALMENTE L'ATTO DI MALA GESTIO DEGLI
AMMINISTRATORI



NORMA DI CHIUSURA

AL CURATORE VIENE ATTRIBUITA' LA
LEGITTIMITA' AD ESERCITARE LE SOLE
AZIONI DI RESPONSABILITA' CHE GLI SONO
ATTRIBUITE DA SINGOLE DISPOSIZIONI DI
LEGGE



ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

Presentazione telematica delle domande dei
creditori e dei terzi

Limiti più stringenti per la presentazione



CREDITI SORTI DURANTE LA PROCEDURA

Improcedibilità di azioni esecutive sui beni oggetto di liquidazione, effettuato da creditori per titolo e/o causa, dopo la pubblicazione della sentenza di apertura della procedura sul sito del Ministero o presso il Registro Imprese se si tratta di imprenditore.

Viene riconosciuta la procedibilità dei crediti sorti in occasione e/o in funzione della procedura, con esclusione della possibilità di soddisfacimento sul ricavato della liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca, per la parte destinata ai creditori garantiti.



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI

GRAZIE

Pescara, 16 Maggio 2019
Sede ODCEC di Pescara